

completa maturazione e non man mano che si effettuano gli accantonamenti.

Cessionario: contabilizza il premio solo nell'esercizio di maturazione finale imputando la quota di competenza tra gli sconti e abbuoni su acquisti (in diminuzione della voce di c.e. B.6) e la quota di esercizi precedenti tra i proventi straordinari (c.e. E.20).

b) premio la cui maturazione si esaurisce nell'arco di un esercizio (ad es: riferito al fatturato di un esercizio). Cedente: il premio va imputato tra gli sconti e abbuoni su vendite (in diminuzione della voce di c.e. A.1). Se, per lungaggini procedurali il premio viene conosciuto oltre la data di stesura del bilancio, andrà contabilizzato tra gli oneri straordinari.

Cessionario: il premio va contabilizzato tra gli sconti e abbuoni su acquisti (in diminuzione della voce di c.e. B.6). Se il cessionario viene a conoscenza del premio nell'esercizio successivo a quello di competenza, allora inserirà i premi tra i proventi straordinari (c.e. E.20).

ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Comportamento antieconomico - La Cassazione con sent. n. 11645 del 17.9.01 ha confermato la legittimità dell'accertamento induttivo con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di elementi che mostrino un comportamento del contribuente assolutamente contrario ai canoni dell'economia. Nel caso discusso l'antieconomicità era stata identificata dall'Ufficio accertatore nelle "gravi anomalie riscontrate nel rapporto tra ricavi ed immobilizzazioni tecniche, nonché tra ricavi ed oneri del personale dipendente, e nella situazione patrimoniale-finanziaria della società, caratterizzata da un cospicuo indebitamento verso le banche". L'Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile sulla base di coefficienti medi di redditività.

Flussi di denaro - La Cassazione con sent. n. 25623/2009 ha stabilito che solo i versamenti nei conti dell'azienda si presumono come proventi tassabili, mentre il flusso di denaro nei conti dei soci o dei loro familiari può essere attribuito all'impresa solo quando l'AE riesca a provare che l'intestazione di tali conti era fittizia.

Differenze di ricarico abnormi - La Cassazione con sent. n. 21147/2009 ha stabilito la legittimità dell'accertamento analitico - induttivo basato sulla percentuale di ricarico, in caso di grave difformità fra la percentuale mediamente determinata dall'ufficio e quella applicata dal contribuente in dichiarazione.

Principio di inerenza - L'accertamento induttivo non può fondarsi esclusivamente su dati e notizie riferiti a periodi di imposta differenti dall'annualità oggetto di verifica (Cass. sent. 27008 del 21.12.2007).

Versamenti soci - E' legittimo l'accertamento induttivo nei confronti dei soci, che dichiarano redditi molto bassi (Cass. sent. 24531 del 26.11.2007)..

Mancata stampa dei libri contabili - E' legittimo l'accertamento induttivo se durante la verifica il contribuente non stampa i libri (Cass. sent. 669 del 15.1.2007).

ACCONTI (ANTICIPI) A FORNITORI

Gli anticipi a fornitori vengono imputati alle seguenti voci di s.p.:

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

II - Immobilizzazioni materiali

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

5) Acconti

II - Crediti

5) Verso altri

Si consiglia di aprire un conto specifico per ogni anticipo citato:

Fornitori c/ anticipi per immobilizzazioni immateriali;

Fornitori c/ anticipi per immobilizzazioni materiali;

Fornitori c/ anticipi per rimanenze (materie prime,...);

Fornitori c/ anticipi per servizi, ecc...

Al ricevimento della fattura per il pagamento di un acconto ad un fornitore di materie prime:

==/=	a	Fornitori	120,00
Fornitori c/ ant. per mat. prime		100,00	
Erario c/Iva		20,00	

Al pagamento dell'acconto: